

LaScala

STUDIO LEGALE

*in association with
Field Fisher Waterhouse*

Focus on

**LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI
DIRITTO SOCIETARIO INTRODOTTE CON IL DECRETO
LEGGE 91 DEL 24 GIUGNO 2014 (C.D. "DECRETO
COMPETITIVITÀ"), CONVERTITO IN
LEGGE N. 116 DELL'11 AGOSTO 2014**

Settembre 2014

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

Nel pacchetto per la crescita ed il rilancio dell'economia del Paese vi sono tutta una serie di misure in materia di diritto societario molto importanti, tra cui si segnala:

- **capitale minimo per le spa:** per effetto della modifica all'art. 2327 c.c., il capitale sociale minimo delle spa (o sapa) passa da Euro 120.000,00 ad Euro 50.000,00, con possibilità per le società già costituite di ridurre il capitale sociale, previa modifica statutaria;
- **nomina del collegio sindacale o del sindaco unico nelle srl:** per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico non è più legata all'ammontare del capitale sociale.

Conseguentemente, da un lato, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria in caso di: *i)* superamento, per due esercizi consecutivi, di 2 dei 3 limiti previsti dall'art. 2435 *bis* c.c. in virtù dei quali le srl sono obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria; *ii)* società tenuta alla redazione del bilancio in forma consolidata e *iii)* società che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Dall'altro, le srl con organo di controllo nominato solo in virtù del capitale sociale (pari o superiore ad Euro 120.000,00) potranno provvedere alla revoca per giusta causa dello stesso. A tale riguardo, mentre la revoca del revisore è immediata (previa delibera assembleare motivata), quella del collegio sindacale o del sindaco unico deve necessariamente essere approvata dal tribunale con decreto, ai sensi dell'art. 2400, 2° comma, c.c.

- **trasformazione di società di persone in società di capitali:** viene previsto che la procedura semplificata di cui all'art. 2343 *ter*, c.c. – la quale consente di omettere la relazione di stima, tra le altre cose, in caso di conferimenti di valori mobiliari, strumenti del mercato finanziario o per conferimenti al fair value, etc. – possa essere applicata anche ai fini della determinazione del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione.
- **iscrizione immediata al Registro Imprese:** ad eccezione delle spa, viene previsto l'iscrizione immediata al Registro Imprese in caso di richiesta presentata sulla base di un atto pubblico o di scrittura privata autenticata, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione medesima in caso di mancato rispetto dei presupposti *ex lege*.

- **voto plurimo:** tra le novità più significative vi è la modifica all'art. 2351, 4° comma, c.c. con la quale si consente a tutte le spa non quotate la facoltà di prevedere negli statuti l'emissione di azioni a voto plurimo che conferiscono al possessore di tali azioni di esprimere fino ad un massimo di 3 voti. Non è necessario che dette azioni diano la facoltà di esercitare il voto plurimo in ogni assemblea, potendo lo statuto prevedere che esso sia limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative (in sostanza, non sarebbe ammesso inserire in statuto condizioni che consentano il voto plurimo per mera volontà del titolare delle stesse).

Le azioni a voto plurimo sono categorie speciali di azioni che, come tali, si mantengono in capo al cessionario delle stesse.

Con riferimento, poi, alle società per azioni costituite entro il 31 agosto 2014, la Legge 116/2014 prevede che la delibera di modifica allo statuto – che introduca detto voto plurimo – debba essere adottata, anche in prima convocazione, con una maggioranza di almeno i 2/3 del capitale sociale.

- **voto maggiorato:** novità son state introdotte anche al TUF (dlgs. 24 febbraio 1998, n. 58) in materia di società quotate e, precisamente:

i) il nuovo art. 127 *quinquies* rubricato "maggioranza del voto" - con la finalità di incentivare la quotazione in borsa - prevede la possibilità che sia attribuito un voto maggiorato (fino ad un massimo di 2 voti per ciascuna azione) a coloro che possiedono dette azioni per almeno 24 mesi, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco degli azionisti;

ciascun statuto disciplinerà ogni aspetto legato alle modalità di attribuzione del voto maggiorato e di accertamento dei relativi presupposti, fermo restando l'adozione di un elenco degli azionisti. Il nuovo articolo prevede altresì la possibilità che statutariamente sia consentita la rinuncia irrevocabile al voto maggiorato da parte del suo titolare.

La Consob, poi, stabilirà con proprio regolamento, da adottarsi entro fine anno, le disposizioni di attuazione, assicurando la trasparenza degli assetti proprietari e fermi in ogni caso gli obblighi di comunicazione in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

La riforma precisa espressamente che non si tratta di categorie speciali di azioni e che la delibera di modifica statutaria con cui si introduca il voto maggiorato non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art 1437 c.c.

nonché ii) l'art. 127 *sexies* rubricato "azioni a voto plurimo" che, da un lato, esclude per le società quotate la possibilità di emettere azioni a voto plurimo, ai sensi dell'art. 2351, comma 4, c.c. e, dall'altro, fa però salve le caratteristiche ed i diritti delle azioni a voto plurimo già in circolazione anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, consentendo comunque di emettere, sia pur salvo lo statuto non disponga diversamente, nuove azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione (così da mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni) soltanto nei casi tassativamente ivi indicati (di aumento gratuito o di aumento a pagamento senza esclusione o limitazione del diritto di opzione e di fusione o scissione).

Da ultimo è stato previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentare italiano, iscritte nel registro delle imprese alla data della legge di conversione del decreto competitività siano prese, anche in prima convocazione, con la maggioranza semplice del capitale sociale.

- **esercizio del diritto di opzione:** al fine di equiparare la disciplina prevista per le quotate con quella delle non quotate sono stati dimezzati i termini, passati da 30 a 15 giorni, per esercitare il diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c. (in questo modo dovrebbero velocizzarsi le procedure di sottoscrizione del capitale sociale e di aumento di capitale).

Inoltre è stato previsto che l'offerta possa essere pubblicata sul sito internet della società o, in mancanza, mediante deposito presso la sede sociale.

Per una disamina completa delle novità introdotte con la legge di conversione al Decreto Competitività si rimanda alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192 del 20 agosto 2014.

Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com